



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE N. 34/03/12/2025

Fara Olivana con Sola - 03/12/2025

OGGETTO	Manifestazione Fieristica occasionale “MERCATINI DI NATALE” - MODIFICHE ALL’ASSETTO VIABILISTICO DI VIA ALLA CHIESA E VIA PRADOCCHI – dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 14 DICEMBRE 2025
----------------	---

IL SINDACO

VISTA la richiesta SUAP codice pratica MRCRRT84H30H509N-14112025-1359 protocollo SUAP REP_PROV_BG/BG-SUPRO/0151302 del 25/11/2025 pervenuta da MARCHESI Roberto nella sua qualità di organizzatore, concernente lo svolgimento della manifestazione denominata “**MERCATINI DI NATALE**” con occupazione della sede stradale con bancarelle di espositori, nelle **VIE (Parti)**: Via Alla Chiesa e Via Pradocchi dell’abitato di Sola in programma il giorno 14.12.2025;

RAVVISATA la necessità di sospendere temporaneamente la circolazione viabilistica nelle **VIE (Parti)** interessate dalla manifestazione, per il tempo necessario al suo svolgimento;

CONSIDERATO che l’evento interessa il **Centro Abitato di SOLA**, precisamente la **Via Alla Chiesa** nel tratto compreso fra l’intersezione con Via S. Lorenzo e l’intersezione con **Via Pradocchi (con parte di quest’ultima)** nell’arco **orario compreso fra le ore 08:00 e le ore 18:00 del 14.12.2025**;

RITENUTO di voler dare seguito alla comunicazione con l’istruzione di idoneo atto amministrativo nell’ambito della disciplina della circolazione stradale nell’area interessata dalla manifestazione che, per sua natura, determinerà un flusso viabilistico anomalo di veicoli e pedoni nell’area;

VALUTATA dunque la necessità di **interdire la circolazione veicolare** nelle aree interessate al fine di **consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza**;

VISTO la Legge n. 241/1990;

VISTI gli art.107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e le s.m.i., nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

**DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 14 dicembre 2025
IN VIA ALLA CHIESA, nel tratto compreso fra l'intersezione con Via S. Lorenzo
e l'intersezione con VIA PRADOCCHI (E PARTE DI QUEST'ULTIMA):**

- a. LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE con ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO** per tutte le categorie di veicoli nel tratto intercluso nel divieto. I mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli al servizio delle persone disabili potranno transitare in deroga al divieto previa segnalazione al personale addetto alla sicurezza e secondo le indicazioni di questi; lo stesso dicasi per i veicoli in uso ai residenti frontisti del tratto intercluso dal divieto.
- b. IL DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA** per tutte le categorie di veicoli, al fine di non intralciare lo svolgimento della manifestazione fieristica occasionale.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata a norma del Codice della Strada.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

L'Amministrazione Competente: Comune di Fara Olivana con Sola (Bg) – Servizio di Polizia Locale;
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Sindaco pro tempore Arch. Matteo Seghezzi. L'Ufficio cui prendere visione degli atti è: Servizio di Polizia Locale;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail: prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla PEC: info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il **Dott. Luigi Mangili**. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: +39.331.4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

Gli Operatori di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di verificare sull'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Fara Olivana con Sola (Bg), li 02.12.2025

IL SINDACO
Arch. Matteo Seghezzi
- Documento firmato digitalmente -